



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

**DOMICILIATO IN VIA CREMONA, 6
PRESSO GLOBOCONSUMATORI
ALESSANDRIA
AL**

**COMUNE DI BOSCO MARENGO
VIA SAN PIO V° N. 4
15062 BOSCO MARENGO
AL**

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

- OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: SETRAGNO MARIO

Depositata Sentenza Numero: 326/2021

in data : 21/06/2021

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI BOSCO MARENGO

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
D.ssa Maria Rosaria Berardone

Alessandria 21/06/2021

IL CANCELLIERE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*

Il Giudice di Pace di Alessandria, Dr. Mario Setragno, all'udienza del 7.06.2021,
ha pubblicato la seguente

SENTENZA

dandone lettura del dispositivo in udienza, nella causa di opposizione ex art. 22
della L.689/81 promossa da:

, residente in Alessandria - Borgoratto Alessandrino, '

- ricorrente -

contro

Comune di Bosco Marengo, con l'Avv. C. Traverso

- resistente -

*

per l'annullamento del P.V. di contestazione 1 elevato dalla Polizia Locale
del Comune di Bosco Marengo in data 2.10.2020.

*

N. 326/21 SENT.

N.

N.

N. Rep.

Le parti hanno concluso concordemente per la pronuncia della cessazione della materia del contendere, sulla scorta dell'intervenuta archiviazione in autotutela dei provvedimenti impugnati; parte ricorrente ha chiesto altresì la condanna del resistente al rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione della causa a ruolo.

*

La presente sentenza è redatta alla luce dei principi introdotti con Legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha previsto che la motivazione del provvedimento debba limitarsi ad una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione, anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi, e non è più necessario riassumere lo svolgimento del processo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte resistente ha prodotto il provvedimento di archiviazione in autotutela della contravvenzione impugnata.

Deve pertanto dichiararsi, su concorde istanza delle parti, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Sussistono giustificati motivi, in ragione dell'annullamento in autotutela successivamente alla presentazione del ricorso, per la condanna della resistente al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento dell'iscrizione della causa a ruolo (€ 43,00).

PQM

Il Giudice di pace di Alessandria, visto l'art. 23 della L.689/81, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da _____ avverso il P.V. di _____

contestazione n. elevato dalla Polizia Locale del Comune di Bosco Marengo

in data 2.10.2020

dichiara

cessata la materia del contendere.

Condanna il Comune di Bosco Marengo alla rifusione dell'importo versato dal
ricorrente a titolo di contributo unificato. Compensate integralmente le spese di
giudizio.

Alessandria, 7.06.2021

Il Giudice di pace

Dr. Mario Serragno

Depositato in cancelleria oggi
21 GIU 2021
Alessandria li

IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Beatrice Castri)

